

## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Effetti della modifica della data di chiusura dell'esercizio***

di Fabio Landuzzi

Nel **Caso 10/2018 Assonime** ha affrontato il tema della **modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale** della società e della possibilità che l'**esercizio straordinario di passaggio** abbia una **durata** anche **ultrannuale**, ossia superiore ai canonici 12 mesi.

Occorre premettere che il nostro **ordinamento non contiene** una esplicita **definizione di "esercizio sociale"** che ne determini in modo inequivocabile anche la sua durata.

È solo dalla **combinazione di altre norme** che regolano la vita societaria che la dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo sviluppato **due principi**:

1. il **principio della annualità** degli esercizi sociali; e
2. il **principio della indisponibilità** degli esercizi sociali.

In particolare, il **“principio della annualità”** degli esercizi sociali deriva dal sistema di disposizioni contenute agli [articoli 2217](#) (annualità dell'inventario), [2364](#) (convocazione dell'assemblea) dei soci **almeno una volta l'anno**), [2428](#) (relazione sulla gestione) e [2430](#) (creazione della **riserva legale attingendo dagli utili netti annuali**) **cod. civ.**.

Meno granitico è invece il **principio della “indisponibilità”** dell'esercizio sociale; la dottrina ha sottolineato che, in verità, non riguarderebbe l'esercizio sociale inteso nella sua durata, bensì avrebbe attinenza a quello che è stato definito come il **regolare, automatico succedersi delle attività sociali**.

Così, l'identità temporale degli esercizi avrebbe un carattere indisponibile perché modificarne della data di inizio o di chiusura potrebbe provocare una **alterazione** – seppure anche solo transitoria – nel **regolare succedersi degli esercizi sociali**.

Ebbene, quest'ultima posizione è stata assai **mitigata nel tempo**, così che giurisprudenza e dottrina sono giunte alla conclusione di ritenere **non preclusa** in assoluto la **facoltà di modificare**, ove ve ne fossero le ragioni, la **data di inizio e/o di chiusura dell'esercizio sociale**.

L'interrogativo che si pone a questo punto è se, al ricorrere di questa situazione, l'**esercizio straordinario di passaggio** deve essere necessariamente di **durata inferiore ai 12 mesi**, oppure se può esistere anche un **esercizio di durata ultrannuale**.

La **soluzione a cui accede Assonime**, in quanto ritenuta più ragionevole e condivisa in dottrina,

è che l'esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell'esercizio, possa essere **tanto infrannuale quanto ultrannuale**, a seconda delle **circostanze del caso concreto**; il ricorso ad un esercizio ultrannuale è d'altronde opportuno se il periodo infrannuale di passaggio si riferisce ad un **lasso di tempo del tutto non rappresentativo** e significativo della gestione sociale.

Il **caso esemplificato** da Assonime è quello di una **modifica della data di chiusura** dell'esercizio sociale al 31 marzo di ogni anno; ebbene, se il periodo di passaggio fosse infrannuale, si arriverebbe a chiudere un bilancio riferito ad una **gestione di soli tre mesi**, perciò **ben poco rappresentativa**.

Diversamente, sarebbe assai **più significativo** disporre un **periodo straordinario di passaggio di 15 mesi**, il cui bilancio di riferimento assumerebbe una rappresentatività del tutto diversa, e ciò nell'**interesse dei soci** ed anche **dei terzi**.

Quanto al **momento in cui può essere assunta la delibera** di modifica dell'esercizio sociale, già il **Notariato di Milano**, nella **Massima n. 16 del 2004** (dopo la precedente **Massima n. VII del 2001**) aveva ritenuto **legittimo** che la delibera dell'assemblea dei soci di modifica di tale data potesse essere assunta anche in un **giorno successivo a quello di chiusura dell'esercizio** in corso, a condizione che ciò avvenisse in un momento tale da **consentire l'approvazione del bilancio nei termini di legge**.

Perciò, Assonime conclude in senso **favorevole alla legittimità** di una delibera di modifica dell'esercizio sociale avente efficacia sull'**esercizio in corso e non ancora concluso**.

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >